STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 31

Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermita

Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non e' dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-31-corresponsione-delle-quote-di-aggiunta-di-famiglia-durante-l-assenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it